

REGOLAMENTO (CE) N. 822/2004 DEL CONSIGLIO**del 26 aprile 2004****che modifica il regolamento (CE) n. 2603/2000 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l'altro, della Thailandia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 20,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

- (1) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 2603/2000 ⁽²⁾, in base al quale le importazioni nella Comunità di alcuni tipi di polietilentereftalato («il prodotto in esame») originarie della Thailandia sono soggette ad un dazio, sotto forma di un importo specifico per tonnellata pari a 49,1 EUR.
- (2) Va osservato che le stesse importazioni sono soggette anche ad un dazio antidumping definitivo pari a 83,2 EUR per tonnellata, istituito dal regolamento (CE) n. 2604/2000 ⁽³⁾.

B. INCHIESTA IN CORSO**1. Domanda di riesame**

- (3) Successivamente la Commissione ha ricevuto una domanda di avvio di un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 2603/2000, conformemente all'articolo 20 del regolamento di base, da parte del produttore thailandese Indo Pet (Thailandia) Ltd. («Indo Pet»). Quest'ultimo affermava di non essere stato oggetto di un esame individuale nel periodo dell'inchiesta iniziale (ossia dal 1º ottobre 1998 al 30 settembre 1999) per motivi diversi dal rifiuto di collaborare con la Commissione.

⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 823/2004 (cfr. pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale).

- (4) Va osservato che la Commissione ha ricevuto simultaneamente, dallo stesso produttore thailandese, una domanda di avvio di un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 2604/2000. Tale procedimento parallelo forma l'oggetto di un regolamento del Consiglio distinto.

2. Avvio di un riesame accelerato

- (5) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova forniti dal produttore esportatore thailandese interessato e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame accelerato in conformità dell'articolo 20 del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e aver dato all'industria comunitaria interessata la possibilità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾, un riesame del regolamento (CE) n. 2603/2000 per quanto riguarda la società interessata ed ha aperto un'inchiesta.

3. Prodotto in esame

- (6) Il prodotto oggetto del presente riesame è uguale a quello definito nell'inchiesta iniziale, cioè il polietilentereftalato («PET») avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728. È attualmente classificabile al codice NC 3907 60 20.

4. Parti interessate

- (7) La Commissione ha informato ufficialmente dell'avvio del riesame la società interessata e i rappresentanti del paese esportatore. Inoltre, ha dato alle altre parti direttamente interessate l'opportunità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. Tuttavia, non è pervenuta alcuna richiesta in tal senso.
- (8) La Commissione ha inoltre inviato un questionario al governo della Thailandia e alla società interessata ed ha ricevuto una risposta nei termini stabiliti. Essa ha inoltre raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del sovvenzionamento. Un sopralluogo di verifica è stato effettuato presso la sede della società interessata.

⁽⁴⁾ GU C 170 del 19.7.2003, pag. 2.